

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2739

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BLASI

Istituzione della provincia di Melfi

Presentata il 14 maggio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già dal lontano 1866, come si legge dalla delibera della seduta del consiglio comunale di Melfi n. 11 del 1° febbraio 1866 conservata presso l'archivio degli uffici comunali, Melfi ed il suo circondario avanzarono richiesta per l'istituzione della provincia di Melfi, necessità avvertita da tutta la popolazione dell'intera area del vulture-melfese, che ha da sempre cercato di svilupparsi in ogni settore, puntando ad una crescita costante nel tempo, diventando una zona fra le più importanti e prospere della Basilicata.

Nel corso degli anni l'esigenza territoriale di aggregazione dei diversi comuni per rafforzare la loro crescita e cogliere l'opportunità di sviluppo anche mediante una propulsione di tipo istituzionale, diventa sempre più forte e sentita da tutti i comuni dell'area. Questo porterà alla richiesta della istituzione della provincia di Melfi, che si esplicherà nei diversi percorsi

burocratici previsti dalla nostra Costituzione.

La proposta di legge rappresenta la fase terminale dell'*iter* burocratico, con la quale si chiede di dare legittima attuazione all'iniziativa delle popolazioni dell'area interessata, che hanno già visto riconoscere favorevolmente, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, la loro aspirazione dal consiglio regionale della Basilicata con apposita delibera n. 529 del 1992.

La presente proposta di legge vuole essere, tra le altre cose, un giusto riconoscimento alla volontà dei comuni interessati i quali, soprattutto in questi ultimi anni, hanno cercato di dare forte impulso alle loro risorse, cercando di utilizzare e sfruttare al meglio le proprie caratteristiche endogene.

Melfi e tutta l'area hanno da sempre testimoniato una vocazione non solo di tipo economico, ma anche di carattere

culturale. Qui sono presenti notevoli testimonianze storico-artistiche che confermano non solo la presenza di antichi popoli, come i romani ed i bizantini, ma anche la valorizzazione della ricchezza di questa zona che ha indotto antiche popolazioni ad insediarsi.

I castelli federiciani di Castel-Lagopsole e di Melfi ne sono una testimonianza, oltre alla città di Venosa, ove ebbe i natali il filosofo latino Orazio. Poi, ancora, altri illustri personaggi della cultura italiana ebbero i natali in questa zona, come, ad esempio, Giustino Fortunato, Francesco Saverio Nitti e Floriano del Zio.

Tale patrimonio, che abbonda in tutti i comuni dell'area, necessita di un riferimento istituzionale forte e che la istituenda provincia potrebbe assicurare con effetti positivi sulla ricettività turistica.

E proprio per incentivare e stimolare l'economia nell'area che si punta sulla valorizzazione della risorsa turismo, ricordando che in queste zone sono ancora radicate e sentite numerose tradizioni popolari, folkloristiche ed eventi culturali di grande rilevanza.

Anche l'artigianato, l'agricoltura, nonché la produzione di moltissimi prodotti tipici che in questa zona sono concentrati e che fanno conoscere la Basilicata in tutto il mondo con la loro commercializzazione, hanno una loro vivacità in grado di tradursi nella realizzazione di piccole e medie industrie che contribuiscono allo sviluppo e alla crescita dell'area ma soprattutto dell'intera regione Basilicata.

Va poi ricordato che il processo di sviluppo economico si concretizza anche con gli insediamenti industriali che in questa area hanno visto la collocazione di diverse aziende produttive nazionali, come la Barilla, la Parmalat ed il megastabilimento della FIAT, oltre a tutta una serie di aziende manifatturiere, industrie conserviere, attività di trasformazione di prodotti agricoli e di produzione di vino, olio, ortofrutta, eccetera.

Inoltre, tale territorio riveste una importanza geografica strategica per la comunicazione viaria, difatti esso è interessato da ben tre direttrici interregionali fondamentali per la propulsione e la propagazione dello sviluppo: la Foggia-Potenza-Maratea, la Bradaniga-salentina e la Ofantina.

A seguito di questa continua evoluzione socio-economica del territorio del vulturemelfese, diviene fondamentale l'istituzione di un ente autonomo ma soprattutto forte, che abbia competenze e funzioni specifiche, mirate all'esercizio di ruoli complessi per governare processi in atto come quelli dello sviluppo e dell'assetto territoriali.

L'autonomia amministrativa diviene sempre più una esigenza oggettiva dell'area per potere meglio regolamentare e controllare le opportunità di crescita e fare sì che tale crescita si concretizzi in occupazione, ricchezza, riduzione del fenomeno della deantropizzazione, nonché integrazione del territorio con tutti i processi di sviluppo.

Ritengo che queste siano condizioni sufficienti per condurre ad una attenta valutazione della proposta di legge e che, sebbene oggi siano richiesti parametri e criteri restrittivi (ad esempio, 200.000 abitanti) in base ai quali probabilmente sorgerebbero pregiudizi nell'accogliere la proposta di legge, tuttavia le circostanze particolari costituiscono validi elementi di deroga.

Quindi, l'istituzione di una terza provincia lucana, come quella proposta di Melfi, atteso anche il nuovo quadro costituzionale determinato con la riforma federale dello Stato, rappresenta una necessità finalizzata al mantenimento della unità regionale della Basilicata per ancorare un territorio ad una valida esigenza istituzionale, sociale, territoriale ed economica, che, diversamente, vedrebbe spostare i suoi centri di interesse.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nel territorio della regione Basilicata è istituita la provincia di Melfi.

2. La provincia di Melfi ha come capoluogo Melfi e comprende i seguenti comuni: Atella, Acerenza, Banzi, Barile, Filiano, Forenza, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Rapollo, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele e Venosa.

ART. 2.

1. La provincia di Potenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attua le necessarie procedure per la ricognizione della dotazione organica del personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione interessati dal trasferimento alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario *ad acta* nominato con decreto del Ministro dell'interno.

3. Il commissario di cui al comma 2 provvede a curare gli adempimenti necessari connessi alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il commissario di cui al comma 2 provvede, altresì, ad attuare i provvedimenti necessari per il regolare funzionamento del nuovo ente provinciale fino alle elezioni del presidente della provincia e

del consiglio provinciale; il suo mandato cessa contestualmente alla proclamazione degli organi elettivi.

5. Le prime consultazioni elettorali per gli organi elettivi della provincia di Melfi si svolgono in concomitanza con il primo turno utile delle elezioni per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso in cui si debba procedere anticipatamente al rinnovo degli organi della provincia di Potenza; in tale caso le elezioni si svolgono in concomitanza delle elezioni per il rinnovo degli organi provinciali di Potenza.

ART. 3.

1. Entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Potenza e di Melfi, ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 4.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta, con proprio decreto, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, i provvedimenti necessari per la istituzione della provincia di Melfi e degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla medesima legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera *f*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente

legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere dei Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di 2.400.000 euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

ART. 5.

1. Il Ministero dell'interno, al fine di quantificare le risorse finanziarie spettanti alla provincia di Melfi, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari trasferiti all'amministrazione provinciale di Potenza, in via provvisoria, la quota parte da destinare al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alla consistenza delle due popolazioni residenti interessate e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti.

2. La ripartizione di cui al comma 1 è riferita al primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia; per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

3. Per il periodo intercorrente tra la data delle elezioni con le quali è proclamato il primo consiglio provinciale di Melfi ed è rinnovato il consiglio provinciale di Potenza ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, in base ai criteri di cui al

comma 1, il conseguente scorporo, dal bilancio della provincia di Potenza, dei fondi spettanti alla provincia di Melfi.

ART. 6.

1. Tutti gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici territoriali del governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Potenza e relativi agli enti ed ai cittadini compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sono attribuiti alle competenze dei rispettivi organi ed uffici della nuova provincia di Melfi.

2. Le responsabilità degli atti e degli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed agli uffici della provincia di Melfi a decorrere dalla data del loro insediamento.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



14PDL0027730